

Dal 1995 a Fobello...dove Vincenzo Lancia nacque



STATUTO

ART.1

Esiste l'Associazione denominata "VALSESIA LANCIA STORY" in forma abbreviata " V.L.S.", d'ora in poi nel presente statuto definita Associazione, di durata fino al 31 dicembre 2100.

L'Associazione può dotarsi di stemmi e loghi le cui caratteristiche saranno evidenziate in termini testuali e grafici in un documento esterno ma integrante il presente Statuto, che può essere modificato ed aggiornato con voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Fobello (VC), Via Giuseppe Lancia.

L'Associazione può dotarsi di sedi secondarie.

ART.3

L'Associazione ha lo scopo di divulgare e valorizzare la storia e la cultura legata alla figura di Vincenzo Lancia, della sua famiglia e del suo territorio di origine.

L'Associazione può promuovere tutte le attività atte e necessarie per lo svolgimento dello scopo sociale sia sotto l'aspetto conservativo ed edonistico, sia riguardo all'organizzazione o partecipazione a raduni, manifestazioni ed eventi culturali legati al mondo dell'automobile e dei motoveicoli in genere.

Le eventuali entrate di denaro derivanti dall'organizzazione di questi eventi, oltre che essere accantonate per lo svolgimento dello scopo sociale, possono essere devolute in beneficenza.

Può collaborare con gli Enti locali ed associazioni per l'organizzazione di eventi legati allo scopo sociale.

L'Associazione non persegue fini di lucro e non rappresenta né direttamente né indirettamente alcuna casa automobilistica ed è completamente indipendente da qualsiasi Ente, Gruppo Politico od

organizzazione ribadendo il carattere esclusivamente culturale, ricreativo.

Art. 4

Il fondo comune dell'Associazione è rappresentato dai contributi degli associati, dalle elargizioni volontarie di terzi, lasciti e dai beni acquistati con i contributi medesimi.

Art. 5

Oltre coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione, sono Soci della stessa le persone che ne abbiano fatto domanda scritta e questa sia stata accettata col voto favorevole del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può liberamente nominare Soci Onorari coloro che per particolari meriti si siano distinti in attività attinenti allo scopo sociale.

I Soci Onorari hanno gli stessi poteri dei Soci ordinari.

Art. 6

Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno il Presidente provvederà a riunire in assemblea i Soci per l'esposizione del conto annuale consuntivo e preventivo, determinando in tale sede il contributo degli Associati.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o di capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7

La qualità di Socio si perde per:

- a) dimissioni scritte da presentare al Consiglio Direttivo come in seguito specificato;
- b) morosità

c) indegnità

d) comportamento anti associativo.

In tutti i predetti casi, ad eccezione del punto a), il Consiglio Direttivo, con propria decisione inappellabile, determina la decadenza del Socio.

Il Socio recedente potrà recedere dall'Associazione mediante lettera raccomandata da inviare al Presidente.

Al Socio recedente per qualunque motivo all'Associazione non spetta alcun rimborso delle somme versate.

La quota o contributo associativo non potrà essere trasmessa a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa morte; la stessa non potrà essere rivalutata.

Art. 8

Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie.

I Soci sono convocati in assemblea mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio a mezzo raccomandata a.r. o mezzo equivalente oppure mediante affissione all'Albo del circolo sia presso la sede principale che nelle eventuali sedi secondarie, contenenti l'ordine del giorno, data, ora e luogo dell'Assemblea, almeno quindici giorni prima della convocazione. La convocazione potrà essere resa anche attraverso la stampa locale.

La riunione in seconda convocazione dovrà avere luogo almeno ventiquattro ore dopo quella prevista per la prima.

L'Assemblea ordinaria.

-approva il bilancio preventivo e quello consuntivo di ogni esercizio;

-nomina i membri del Consiglio Direttivo e distribuisce fra gli stessi le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di Segretario-Tesoriere;

- nomina anche l'organo di controllo nella persona del Revisore del Conti ovvero il Collegio dei Revisori formato da tre membri;

-delibera su tutti gli altri oggetti attinenti all'attività

dell'Associazione; che siano stati sottoposti al suo esame dai Consiglieri.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente Statuto, nonché sulla nomina e sui poteri del o dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta per legge .

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci; nelle votazioni ciascun Socio avrà diritto a un unico voto.

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Art. 9

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci che siano in regola col pagamento della quota o delle quote annue contributive e i Soci Onorari.

Art. 10

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà dei Soci più uno degli aventi diritto di voto e saranno valide le deliberazioni con la maggioranza dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione con qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto di voto e saranno valide le deliberazioni prese a maggioranza dei Soci intervenuti.

Art. 11

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli Associati,

che durano in carica tre anni e sono rieleggibili e vengono nominati dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea può nominare dei consiglieri aggiunti qualora ritenga necessario superare il limite posto dal comma precedente.

La stessa Assemblea nomina fra i membri del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

Dette cariche sono puramente onorifiche, non danno diritto a nessun compenso o agevolazione.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; esso potrà delegare in tutto o in parte i proprio poteri al Presidente o al Vice Presidente.

Art. 13

Al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente spettano la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e nei rapporti con le autorità.

Il Segretario-Tesoriere controlla e custodisce il fondo comune e ne risponde verso il Presidente e gli Associati.

Art.14

A parziale deroga di quanto precedentemente previsto, il presente Statuto potrà essere modificato in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei Soci aventi diritto di voto e metà dei voti favorevoli dei presenti più uno; in seconda convocazione con qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto di voto e metà dei voti favorevoli dei presenti più uno.

Art. 15

Per tutto quanto non sia stato previsto nel presente Statuto varranno le norme di legge in materia di associazioni.

Dal 1995 a Fobello...dove Vincenzo Lancia nacque

ART. 1 – ALLEGATO

LOGHI E STEMMI

Logo Valsesia Lancia Story - Anno 1995



Logo Via Lancia - Anno 2008



Logo Mostra Permanente Vincenzo Lancia - Anno 2009



Logo Villa Lancia - Anno 2013



Dal 1995 a Fobello...dove Vincenzo Lancia nacque

Valsesia Lancia Story

Via Giuseppe Lancia
13025 FOBELLO (VC)

info@valsiesialanciastory.com – www.valsesialanciastory.com

Statuto Valsesia Lancia Story – Ed. 2014